

d)
LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1992, n. 33 1)
—
Riordinamento delle organizzazioni turistiche
1992

1. (Finalità)

(1) La presente legge disciplina l'organizzazione turistica preposta allo sviluppo della promozione turistica, che si articola nelle seguenti strutture:

- a) azienda provinciale per la promozione turistica;
- b) associazioni turistiche;
- c) consorzi turistici.

CAPO I

Azienda provinciale per la promozione turistica

2.-14. 2)

CAPO II

Associazioni turistiche

15. (Finalità e compiti dell'associazione)

(1) Sono associazioni turistiche le associazioni non aventi fini di lucro, costituite a livello locale con lo scopo di promuovere ed incrementare il turismo nella zona di loro competenza. In particolare esse provvedono a:

- a) istituire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese la mediazione e prenotazione di servizi turistici. Alle associazioni turistiche è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza;
- b) promuovere e attuare in ambito locale manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di prevalente interesse turistico;
- c) realizzare, preferibilmente in collaborazione con altre organizzazioni turistiche, iniziative di marketing turistico;
- d) valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
- e) promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico;
- f) collaborare con l'Azienda per la realizzazione di studi, rilevazioni e ricerche turistiche;
- g) svolgere le funzioni delegate dalla Provincia o dal comune competente.

16. (Iscrizione nell'elenco e cancellazione)

(1) Le associazioni turistiche sono iscritte in apposito elenco tenuto presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo, a condizione che:

- a) la zona di competenza dell'associazione turistica comprenda, di regola, l'intero territorio di un comune;
- b) l'adesione all'associazione sia aperta a tutti gli interessati al turismo della zona;
- c) l'associazione adotti uno statuto che si conformi ai principi stabiliti con regolamento di esecuzione;
- d) le entrate costituite da quote associative ed altri contributi obbligatori previsti dallo statuto, nonché dai proventi di eventuali imposte e tasse turistiche, siano adeguate al raggiungimento degli scopi statuari;
- e) l'associazione, qualora abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata, disponga di una sede centrale convenientemente attrezzata, con facoltà di istituire uffici di informazione distaccati;
- f) l'associazione adotti la denominazione "associazione turistica" con l'aggiunta del nome del comune o della zona in cui intende operare; ulteriori aggiunte devono essere autorizzate dall'assessore competente.

(2) In un medesimo ambito territoriale può essere iscritta nell'elenco una sola associazione turistica od operare una sola azienda di cui all'articolo 23.

(3) L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di una delle condizioni di cui al comma 1, l'inosservanza dello statuto ovvero gravi irregolarità nella gestione dell'organizzazione o una persistente inerzia, dispone previa diffida e sentito il presidente dell'associazione interessata, con provvedimento motivato, la cancellazione dell'associazione turistica dall'elenco. La cancellazione può essere disposta parimenti qualora non siano più soci dell'associazione la maggioranza dei soggetti esercenti attività economiche qualificate come turistiche nell'ambito di competenza dell'associazione ovvero in una determinata parte di esso. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. 3)

(4) Lo statuto delle associazioni turistiche deve contenere norme che prevedano, in caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco, la destinazione dei beni al comune competente per territorio, il quale li deve devolvere all'ente turistico che eventualmente succederà.

17. (Domanda per l'iscrizione)

(1) Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, le associazioni turistiche presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) bilancio preventivo con programma di attività;
- c) elenco nominativo dei soci e dei componenti degli organi sociali.

(2) L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito il comune nel cui territorio opera l'associazione.

(3) Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.

18. (Bilanci)

(1) Le associazioni turistiche inviano alla Ripartizione provinciale Turismo, annualmente, entro il 30 novembre, il programma di attività e una copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 giugno una copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente. La Giunta provinciale determina i criteri per la stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché le modalità per la loro trasmissione. 4)

(2) La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.

CAPO III

Consorzi turistici

19. (Finalità e compiti)

(1) Per ottenere una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività promozionali, la Provincia promuove e favorisce la costituzione di consorzi sovracomunali tra le organizzazioni turistiche operanti in ambiti con caratteristiche turistiche possibilmente omogenee.

(2) A tali consorzi è affidata l'attività di marketing turistico che può essere svolta con maggiore efficienza ed economicità a livello sovracomunale. I consorzi curano le manifestazioni sovracomunali di prevalente interesse turistico e possono svolgere attività di mediazione e prenotazione di servizi turistici. Ai consorzi turistici è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza.

20. (Costituzione dei consorzi)

(1) I consorzi di cui all'articolo 19 possono costituirsi sotto forma di associazione, di società cooperativa o di società consortile senza scopo di lucro. 5)

(2) Possono partecipare ai consorzi turistici le organizzazioni turistiche locali disciplinate dalla presente legge, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori privati gestori di infrastrutture e servizi turistici.

(3) Lo statuto dei consorzi deve prevedere la possibilità di associarsi per ogni associazione turistica iscritta nell'elenco e per ogni azienda di cui all'articolo 23, operanti nell'ambito territoriale che costituisce una zona turisticamente omogenea.

(4) I presidenti dei consorzi turistici si costituiscono in assemblea almeno una volta all'anno per la discussione di problemi e progetti turistici, nonché per il coordinamento dell'attività tra i consorzi.

21. (Elenco dei consorzi turistici e modalità di iscrizione)

- (1) È istituito presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo l'elenco provinciale dei consorzi turistici.
- (2) Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i consorzi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata ed adottato uno statuto, che si conformi ai principi approvati con regolamento di esecuzione, con il quale saranno stabiliti altri requisiti. I consorzi turistici devono obbligarsi ad incaricare un direttore che si occupi prevalentemente della gestione del consorzio.
- (3) Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i consorzi presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) bilancio preventivo con programma di attività;
 - c) elenco nominativo dei soci e dei componenti degli organi sociali.
- (4) L'iscrizione all'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente.
- (5) Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.
- (6) L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di requisiti stabiliti con il regolamento di esecuzione, l'inosservanza dello statuto o una persistente inerzia, dispone la cancellazione del consorzio turistico dall'elenco. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

22. (Bilanci)

- (1) I consorzi turistici inviano alla Ripartizione provinciale Turismo, annualmente, entro il 30 novembre, il programma di attività e copia del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente. La Giunta provinciale determina i criteri per la stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché le modalità per la loro trasmissione. 6)
- (2) La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.

CAPO IV

Trasformazione delle aziende di cura, soggiorno e turismo e delle aziende di soggiorno e turismo

23. (Trasformazione)

- (1) Le aziende di cura, soggiorno e turismo, o di soggiorno e turismo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in associazioni turistiche disciplinate dalle disposizioni di cui al capo II, con l'attribuzione alle stesse della personalità giuridica di diritto privato.
- (2) Le aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, sono estinte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene disposta l'iscrizione dell'associazione turistica subentrante nell'elenco di cui all'articolo 16, previo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
- (3) Le aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo, esistenti in ambiti con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fanno istanza intesa alla conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, continuano ad essere disciplinate dal Capo I della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41 modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44.
- (4) Alle aziende di cui al comma 3 è data facoltà di chiedere, con il voto della maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione, in qualsiasi momento la trasformazione ai sensi del comma 1.
- (5) Alle aziende di cui al comma 3 è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza.

24. (Nomina del commissario)

- (1) Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina, per ciascuna delle aziende di cui all'articolo 23, comma 1, un commissario e scioglie il consiglio di amministrazione delle aziende stesse.
- (2) Il mandato del commissario scade con il passaggio delle consegne di cui al comma 3.
- (3) Spetta al commissario esercitare i compiti di cui agli articoli 6 ed 8 - quest'ultimo modificato dall'articolo 1 della L.P. n. 44/1978 - della L.P. n. 41/1976, con mandato di provvedere ad ogni adempimento patrimoniale e fiscale e di qualsiasi altra natura connesso con la gestione dell'azienda fino alle consegne agli organi dell'associazione subentrante. Spetta inoltre al commissario la definizione dei procedimenti inerenti al subentro

dell'associazione turistica nei rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende trasformate. In particolare egli provvede alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate, a redigere un elenco dei beni mobili ed immobili dell'azienda, ad approntare ed approvare il rendiconto dell'esercizio in corso, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi alla trasformazione dell'azienda in associazione turistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1.

25. (Personale)

(1) Il personale di ruolo delle aziende di cui al comma 1 dell'articolo 23, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data di soppressione dell'azienda è trasferito alle dipendenze dell'associazione turistica territorialmente subentrante.

(2) Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, all'assegnazione del relativo personale alle associazioni subentranti provvede la Giunta provinciale.

(3) Al personale trasferito deve essere comunque assicurato un trattamento economico di importo pari a quello in godimento.

(4) Il personale trasferito può optare, nei termini di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. 7)

(5) L'iscrizione delle associazioni turistiche di cui al comma 1 dell'articolo 23 nell'elenco previsto dall'articolo 16, è effettuata a condizione che l'associazione si obblighi a continuare l'attività avvalendosi del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

26. (Patrimonio)

(1) Le associazioni turistiche che succedono alle aziende ai sensi del comma 1 dell'articolo 23, subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende. In particolare ad esse è trasferita la titolarità dei beni mobili ed immobili.

(2) Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, la Giunta provinciale provvede alla ripartizione ed assegnazione dei beni delle associazioni subentranti.

(3) Le entrate, anche di natura tributaria, riconosciute dalla vigente legislazione alle aziende disciolte, sono devolute alle associazioni turistiche subentranti, avuto riguardo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

CAPO V

Contributi a favore delle organizzazioni turistiche

27. (Beneficiari)

(1) Allo scopo di agevolare le organizzazioni turistiche nell'assolvimento dei propri compiti, sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cui all'articolo 23, comma 3.

28. (Riparto dei fondi stanziati)

(1) I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

- a) un'aliquota uguale per tutti gli aventi diritto;
- b) un'aliquota variabile secondo i seguenti criteri:
 - 1) capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;
 - 2) media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;
 - 3) media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti.

(2) Per le organizzazioni turistiche che, tramite misure di riorganizzazione e razionalizzazione, raggiungono valori di efficienza più elevati, il contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), può essere aumentato di una percentuale da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Le organizzazioni turistiche possono deliberare in assemblea generale, con una maggioranza di due terzi, che i contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le singole associazioni turistiche possano essere girati in tutto o in parte direttamente dalla Provincia alle rispettive organizzazioni turistiche. I relativi criteri sono determinati dalla Giunta provinciale. 8)

(3) La misura delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita dalla Giunta provinciale.

(4) Il pagamento delle somme assegnate alle aziende di cui all'articolo 23, comma 3, è subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio.

(5) Il pagamento delle somme assegnate alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le associazioni e i consorzi turistici dall'assegnazione del contributo di cui ai commi

1 e 2. In caso di un impiego non efficiente e non efficace dei contributi, la Giunta provinciale può ridurre il contributo o escludere le organizzazioni turistiche dall'assegnazione del contributo stesso. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai sensi dell'articolo 29. 9)

(6) Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 non può, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, superare un rapporto stabilito dalla Giunta provinciale in relazione ai mezzi propri resi disponibili dagli imprenditori locali.

(7) L'eventuale differenza tra i contributi computati in base ai criteri di ripartizione e i contributi effettivamente assegnati a seguito della disposizione di cui al comma 6 è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi previsti dall'articolo 29.

(8) Qualora con variazioni del bilancio provinciale vengano stanziati fondi aggiuntivi, questi possono essere destinati esclusivamente agli scopi di cui all'articolo 29.

(9) In caso di fusione di due o più organizzazioni turistiche, o in caso di una cooperazione tra le stesse o tra le stesse e una o più organizzazioni che svolgono la loro attività nel campo turistico, la Giunta provinciale può aumentare il contributo di cui al comma 1 a favore delle località interessate, e comunque nei limiti ivi previsti. 9)

29. (Contributi e sussidi integrativi)

(1) La rimanente quota dei fondi di cui all'articolo 28, comma 1, stanziati annualmente, è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi alle organizzazioni turistiche di cui all'articolo 27, per la realizzazione di iniziative di interesse turistico da parte delle organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con enti e privati.

30. (Domande e concessione)

(1) Le domande di contributo o di sussidio ai sensi dell'articolo 29 devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente in materia del turismo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno finanziario successivo, corredate da:

- a) relazione illustrativa;
- b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;
- c) progetto esecutivo o rappresentazione grafica, qualora si tratti di opere di costruzione di impianti turistici o di miglioramento di attrezzature turistiche o sportive.

(2) La concessione dei contributi e dei sussidi è disposta con deliberazione della Giunta provinciale. 10)

(3) Il termine di cui al comma 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

31. (Pagamento dei contributi e sussidi)

(1) La liquidazione dei contributi e dei sussidi di cui all'articolo 29 è subordinata alla presentazione dei documenti giustificativi di spesa o all'accertamento di regolare esecuzione dell'opera, certificato da un tecnico della Provincia.

(2) Con provvedimento dell'assessore provinciale competente può essere corrisposto un acconto nella misura massima del cinquanta per cento dell'importo assegnato.

31/bis.

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige o alle singole associazioni turistiche per le spese da esse sostenute per la stipulazione di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i proprietari di piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate per mountainbike aperti al pubblico in caso di azioni di richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a stipulare direttamente dette polizze. 11)

(2) Alla spesa per contributi ai sensi del comma 1 si fa fronte per l'anno 1997 con le disponibilità del capitolo 76145 del bilancio provinciale e per gli anni successivi con gli stanziamenti autorizzati dalla legge finanziaria annuale sul corrispondente capitolo. 11)

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

32. (Organi dell'Azienda provinciale per la promozione turistica)

(1) Fino a quando non sono nominati gli organi dell'Azienda, restano in carica gli organi esistenti.

33. (Associazioni esistenti)

(1) Le associazioni turistiche e le associazioni pro loco iscritte nei relativi elenchi di cui agli articoli 15 e 19 della L.P. n. 41/1976, sono iscritte, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco istituito con l'articolo 16 della presente legge.

(2) Le denominazioni delle organizzazioni di cui al comma 1 si considerano modificate in "associazione turistica".

(3) Fino a quando non sono istituite le organizzazioni turistiche disciplinate dalla presente legge, i contributi di cui al capo V possono essere richiesti dalle organizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e assegnati alle medesime.

34. (Contributi a favore delle organizzazioni turistiche)

(1) Le disposizioni di cui al capo V si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

35. (Ampliamento dell'organico del personale)

(1) Per coprire il maggiore fabbisogno di personale derivante dall'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale del personale provinciale è ampliato di un posto nella settima qualifica funzionale.

36.-37. 12)

38. 13)

39. (Abrogazione di norme)

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

- a) la legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificata dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44, e dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 31, escluso il Capo I;
- b) la legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7.

(2) La legge provinciale 8 gennaio 1985, n. 4, è abrogata con il 31 dicembre 1992, fatta salva la sua ulteriore applicazione limitatamente alle domande già emesse ai contributi previsti dalla medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

¹⁾ Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

²⁾ Abrogati dall'art. 2, comma 3, della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

³⁾ Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 11 maggio 1995, n. 12.

⁴⁾ Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

⁵⁾ Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

⁶⁾ Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

⁷⁾ Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 6 aprile 1993, n. 8.

⁸⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

⁹⁾ L'art. 28 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1; i commi 5 e 9 sono stati nuovamente sostituiti dall'art. 10 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

¹⁰⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

¹¹⁾ L'art. 31/bis è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

¹²⁾ Omissis.

¹³⁾ Modifica l'art. 1 della L.P. 8 agosto 1991, n. 22.